



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **14 maggio 2020**

Cessione della detrazione Ecobonus e Sismabonus

Risposta AE ad interpello n. 126 dell'8 maggio 2020.

Dal 2018 le detrazioni, come noto, possono essere sempre cedute, tanto per gli interventi condominiali, quanto per gli interventi su singole unità.

Nella risposta in occhiello l'AE fornisce chiarimenti sulla cessione dei cosiddetti **interventi combinati** ovvero quegli interventi dedicati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Ricordiamo che l'ammontare **delle spese massimo è fissato in 136.000 euro** per ciascuna delle unità immobiliari del condominio e il credito viene ripartito in **dieci anni**.

La **cessione della detrazione** può essere rivolta sia ai fornitori che hanno effettuato i servizi ed anche ad altri soggetti privati, tale cessione riguarda il singolo proprietario ed è indipendente dalle decisioni degli altri.

Il cessionario può a sua volta cedere il credito d'imposta, ma solo dopo l'intervenuta esigibilità, ovvero dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento della spesa.

Se non ceduto tale credito è ripartito in 10 quote annuali di pari importo con facoltà di riportarlo negli anni successivi senza limiti temporali e potrà essere utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 telematico.

Il primo cessionario può cedere il credito, anche parzialmente ed in tempi diversi, anche dopo aver utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse); e possono essere cedute le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione.

Il secondo cessionario che non può cedere il credito, utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.